

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

SEZIONE CIVILE

<<<

II GIUDICE

Dr. Francesco Lauricella

Ha emesso la seguente

ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

- Vista la proposta di piano del consumatore depositata dall'Avv. Antonio Messina nell'interesse di SPEZIO Calogero e SCALZO Rosaria ;
- Visto il proprio provvedimento di omologa adottato in data 1/10/2020 nel procedimento;
- Rilevato che per mero errore materiale non è stata riportata una parte della motivazione ;
- Rilevato che la motivazione omessa è la seguente (dopo le parole : “ ... del credito stipendiale ceduto ” e prima delle parole : “ Quanto alla censura relativa all'eccessiva durata ”):

“ Ad ogni modo ove anche il credito di PRESTITALIA fosse da soddisfare, all'interno del piano, in modo non integrale, l'orientamento di questo GD in merito al positivo giudizio di omologabilità oggi espresso non muterebbe.

Infatti deve ritenersi che in ogni caso tale credito non possa ritenersi privilegiato, aderendo, questo GD, a quella giurisprudenza di merito che rileva la natura di credito futuro insita nel meccanismo della cessione di quinto, con l'effetto che fin quando non siano giunti a maturazione i ratei gli stessi rimangono nella disponibilità del cedente debitore e, per l'effetto, possono rientrare nella previsione del piano del consumatore ex l. 2012, n. 3 e figurarvi al rango chirografario e come tali decurtabili in termini percentuali (cfr. tribunale di Siracusa 17/6/2017, tribunale di Torino 8/6/2016. Stesso orientamento ha assunto il tribunale di Grosseto, 9/5/2017, per cui «la natura concorsuale del procedimento e la

necessità di applicare la par condicio creditorum renderebbe incoerente, dal punto di vista sistematico, non assoggettare anche il cessionario del quinto ad una eventuale riformulazione dell'adempimento al pari degli altri creditori chirografari». Questo GD ritiene di non aderire alla diversa giurisprudenza del Tribunale di Monza cui fa riferimento la PRESTITALIA , ritenendo la natura futura della cessione del quinto in relazione alla progressiva maturazione dei ratei ”.

Ritenutane la necessità;

PQM
DISPONE

La correzione del provvedimento di omologa aggiungendo, nella motivazione, dopo le parole “ del credito stipendiale ceduto ” e prima delle parole : “ Quanto alla censura relativa all'eccessiva durata ” le seguenti parole :

“ Ad ogni modo ove anche il credito di PRESTITALIA fosse da soddisfare, all'interno del piano, in modo non integrale, l'orientamento di questo GD in merito al positivo giudizio di omologabilità oggi espresso non muterebbe.

Infatti deve ritenersi che in ogni caso tale credito non possa ritenersi privilegiato, aderendo, questo GD, a quella giurisprudenza di merito che rileva la natura di credito futuro insita nel meccanismo della cessione di quinto, con l'effetto che fin quando non siano giunti a maturazione i ratei gli stessi rimangono nella disponibilità del cedente debitore e, per l'effetto, possono rientrare nella previsione del piano del consumatore ex l. 2012, n. 3 e figurarvi al rango chirografario e come tali decurtabili in termini percentuali (cfr. (tribunale di Siracusa 17/6/2017, tribunale di Torino 8/6/2016. Stesso orientamento ha assunto il tribunale di Grosseto, 9/5/2017, per cui «la natura concorsuale del procedimento e la necessità di applicare la par condicio creditorum renderebbe incoerente, dal punto di vista sistematico, non assoggettare anche il cessionario del quinto ad una eventuale riformulazione dell'adempimento al pari degli altri creditori chirografari». Questo GD ritiene di non aderire alla diversa giurisprudenza del Tribunale di Monza cui fa riferimento la PRESTITALIA, ritenendo la natura futura della cessione del quinto in relazione alla progressiva maturazione dei ratei ”.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito. *Si dispone la pubblicazione nel sito del tribunale.*
Caltanissetta, li 6/10/2020

Il Giudice

Dr. Francesco Lauricella

F. Lauricella

